



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 896 DEL 6 settembre 2017

OGGETTO: Istanze singole di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentate da Le Chateau 2 S.r.l. e da Jacquemod Legnami S.a.s. – Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di sgombero neve con fornitura e stesa di inerti abrasivi e di fondenti chimici per le stagioni invernali 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni Lotto 1 e Lotto 3 – Importo triennale a base di gara Lotto 1 : euro 192.300,00 + 192.300,00 per rinnovo triennale; Importo triennale a base di gara Lotto 3 : euro 201.000,00 + 201.000,00 per rinnovo triennale - S.A. Centrale Unica di Committenza Regionale Inva S.p.a. (Comune di La Salle)

PREC 137/16/S

Dimostrazione capacità tecnica e professionale - requisito del fatturato in servizi analoghi

La richiesta di un fatturato globale e di un fatturato per servizi analoghi, nel triennio, pari all'importo del servizio per tre anni sono requisiti che non appaiono né illogici né sproporzionati.

Artt. 83 e 86 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Il Consiglio

VISTE l'istanza prot. n. 173305 del 22 novembre 2016 presentata dalla Le Chateau 2 S.r.l. e l'istanza prot. n. 174758 del 24 novembre 2016 presentata dalla Jacquemod Legnami S.a.s., e le relative memorie, con le quali gli istanti lamentano di essere state escluse dalla gara in oggetto per insufficienza dell'importo dimostrato in servizi analoghi e ritengono l'illegittimità della previsione del disciplinare della gara in oggetto che richiedeva, quale requisito di capacità tecnica, un fatturato per servizi analoghi, ritenuto un aggravamento del requisito economico-finanziario, già richiesto in termini di fatturato globale;

VISTA la memoria presentata dalla S.A., con la quale essa rappresenta che le ditte istanti chiedevano di avviare il soccorso istruttorio al fine di consentire la dimostrazione del requisito di capacità tecnica con i mezzi di prova di cui all'allegato XVII del d.lgs. 50/2016; la S.A. tuttavia riteneva di non accogliere le predette richieste in quanto il soccorso istruttorio non può consentire di modificare le regole imposte dalla lex specialis e, nel caso di specie, il disciplinare imponeva la dimostrazione del requisito mediante attestazione dei servizi analoghi negli ultimi tre esercizi finanziari;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTO il disciplinare della gara in oggetto, che all'art. 17.3. lett. c) e d) prevede, quale requisito di capacità economica e finanziaria, un fatturato globale negli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore a euro 195.000,00 per il lotto 1 e non inferiore a euro 204.000,00 per il lotto 3, di cui almeno una quota pari all'80% riferita al servizio sgombero neve, ed inoltre prevede, quale requisito di capacità tecnica e professionale, di attestare la realizzazione negli ultimi tre esercizi finanziari di servizi analoghi di importo non inferiore a euro 195.000,00 per il lotto 1 e non inferiore a euro 204.000,00 per il lotto 3, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi;

VISTO l'art.83 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio), il cui comma 7 prevede che «Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all'articolo 84 nonché quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5»; l'art. 86 (Mezzi di prova), il cui comma 5 prevede che «Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi»; l'Allegato XVII (Mezzi di prova dei criteri di selezione) il quale, nella Parte I dedicata alla Capacità economica e finanziaria prevede «c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili», e nella Parte II dedicata alla Capacità tecnica, prevede i «Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 83: a) [...] ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati [...]»;

VISTI la Determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014, la quale specifica che il fatturato globale d'impresa è da interpretarsi quale fatturato globale realizzato dall'operatore economico nelle eventuali molteplici attività costituenti l'oggetto sociale dello stesso, mentre l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi, è da intendersi quale fatturato in servizi e/o forniture analoghi a quelli oggetto di appalto; il Parere n. 46 del 10 marzo 2011, il quale ribadisce che i requisiti richiesti dalle stazioni appaltanti possono essere censurati solo allorché appaiano viziati da eccesso di potere, ad esempio per illogicità o per incongruenza rispetto al fine pubblico della gara. Per quanto concerne, in particolare, i requisiti



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

di capacità tecnica, la Corte di Giustizia europea ha affermato l'illegittimità dell'operato della stazione appaltante che impone mezzi di prova diversi da quelli contemplati dalla disciplina comunitaria al fine di dimostrare il possesso dei requisiti (CGCE 17 novembre 1993, causa n. C-71/92);

RITENUTO che, nel caso di specie, la S.A. ha previsto mezzi di prova che sono in linea con la normativa di riferimento, e i requisiti richiesti non appaiono illogici o sproporzionati, dal momento che è richiesta la dimostrazione di un fatturato globale e di un fatturato per servizi analoghi nel triennio che sono praticamente pari all'importo del servizio per tre anni;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- nel caso di specie, la S.A. ha previsto mezzi di prova che sono in linea con la normativa di riferimento, e i requisiti richiesti non appaiono illogici o sproporzionati, dal momento che è richiesta la dimostrazione di un fatturato globale e di un fatturato per servizi analoghi nel triennio che sono praticamente pari all'importo del servizio per tre anni.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 14 settembre 2017

Il Segretario Maria Esposito